



Comitato esecutivo del 16 settembre 2014

Punto 4 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 4.1

Convegno con tavola rotonda "Piattaforma per la certificazione dei crediti. Implementazione e novità D.L. .66/2014"



RESOCONTO

CONVEGNO CON TAVOLA ROTONDA "PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI. IMPLEMENTAZIONE E NOVITA' D.L.66/2014"

Il 3 settembre si è svolto a Milano il Congresso con tavola rotonda *'Piattaforma per la certificazione dei crediti. Implementazione e novità D.L 66/2014'*, organizzato dalla società di consulenza Health Credit, con la presenza, in qualità di relatori, di rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (dott. Paolo Trimarchi e dott. Domenico Scotti della Ragioneria Generale dello Stato, dott. Silvio D'Amico del Dipartimento del Tesoro).

Con l'occasione, presenti numerosi membri della Commissione Legale Assifact, l'Associazione ha riproposto al MEF le richieste di chiarimento e di conferma relative agli ultimi provvedimenti emanati in tema di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, già oggetto di comunicazione al MEF ma ancora in attesa di riscontro.

Di seguito si riassumono le principali questioni interessanti l'operatività factoring emerse nel corso del convegno inerenti chiarimenti sulle novità del DL 66/2014 (agg. DL 91/2014):

- **SEMPLIFICAZIONI PER LE CESSIONI DEI CREDITI CERTIFICATI MEDIANTE PIATTAFORMA PCC**

L'art. 37 *"Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati"*, comma 7-bis, introduce alcune semplificazioni per le cessioni a banche e intermediari dei crediti certificati mediante piattaforma PCC, e precisamente la forma della scrittura privata per la stipula, la comunicazione con piattaforma PCC per la notifica e la riduzione del termine per il rifiuto della cessione da parte della PA a sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione (anziché i 45 gg previsti dal codice appalti). Inoltre a queste cessioni non si applicano le disposizioni dell'art. 117 del codice appalti e degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Queste ultime deroghe, in particolare, escludono le cessioni di crediti PA certificati dall'assoggettamento a revocatoria fallimentare.

Si è confermato che tali disposizioni sono di portata generale e non limitata alle cessioni pro soluto disciplinate dall'art.37 di crediti di parte corrente maturati al 31 dicembre 2013 certificati e garantiti dallo Stato.

Si applicano pertanto a tutte le cessioni di crediti certificati con piattaforma PCC, a prescindere dalla data di maturazione, dalla natura del credito (parte corrente / parte capitale), dalla tipologia di cessione (pro solvendo / pro soluto) e dalle condizioni economiche applicate.

Il MEF conferma che la funzione della notifica della cessione è già disponibile e attiva sulla piattaforma e, per gli intermediari, è fruibile tramite il consorzio CBI. Se non dovesse funzionare, o non fosse disponibile il collegamento attraverso i servizi CBI, è possibile ricorrere alla procedura provvisoria in base alla quale è lo stesso debitore PA che carica sulla piattaforma la comunicazione della cessione che viene portata dal cedente con chiavetta pen drive o stampa file. La notifica "semplificata" non può essere sostituita da un invio mediante pec.



- EFFETTI DEL RIFIUTO DELLA CESSIONE ENTRO 7 GIORNI

Il termine dei 7 giorni per il rifiuto della cessione da parte del debitore pubblico, richiamato al punto precedente, non è eliminabile pur in presenza di certificazione e quindi di riconoscimento del debito da parte della PA perché indispensabile per effettuare verifiche oggettive e correzione di errori materiali. La previsione dell'accettazione preventiva della cessione introdotta nel 2012 dai DM certificazione non era applicabile perché in contrasto con norme di rango superiore.

Il meccanismo di accettazione è quello del silenzio-assenso. L'eventuale rifiuto viene comunicato sempre tramite piattaforma PCC e deve necessariamente essere motivato.

In caso di rifiuto nel termine dei 7 giorni la cessione non è opponibile al debitore ceduto e non opera nemmeno, per i crediti che pur ne abbiano i requisiti, la garanzia dello Stato prevista dal comma 1 dell'art. 37.

Dovrebbe comunque trattarsi di un fenomeno non rilevante ed in genere collegato a qualche intoppo burocratico (es. mancanza di documentazione cartacea inerente il rapporto impresa-debitore PA).

Il MEF segnala comunque che la certificazione non introduce un nuovo istituto ma costituisce uno strumento "eccezionale" destinato a coprire una situazione grave e patologica, con l'obiettivo di far emergere lo stock di debiti pregressi. In tal senso, la certificazione è uno strumento di riconoscimento del debito ma che non introduce nuovi diritti per il creditore.

Pertanto, è sempre possibile la revoca della certificazione per effetto del principio di autotutela della PA, anche se, potrebbero aprirsi profili di responsabilità in carico all'ente che avesse dapprima emesso la certificazione e poi l'avesse revocata.

- CESSIONE O RIDEFINIZIONE DEI CREDITI CON GARANZIA DELLO STATO

Il comma 1 dell'art. 37 prevede che i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati ovvero per i quali sia effettuata a mezzo piattaforma PCC istanza di certificazione dal creditore entro il 31 ottobre 2014 (con relativa certificazione della PA entro 30 giorni), siano assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento, purchè le operazioni di cessione e ridefinizione siano effettuate alle condizioni economiche definite da apposito decreto MEF.

Dal combinato disposto del comma 1 e del comma 3 si evince che i crediti ceduti a condizioni diverse da quelle fissate dal comma 3 (pro soluto, tasso di sconto massimo, ecc.) non sono assistiti dalla garanzia dello Stato, pur essendo tali operazioni di cessione effettuabili ed opponibili al debitore Pubblico.

Si conferma che la garanzia opera "in automatico" se i crediti sottostanti hanno i requisiti previsti e le operazioni sono effettuate alle condizioni economiche fissate dal DM 4/7/14, anche se le cessioni sono state effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto o se al momento dell'effettuazione non sussistevano tutti i requisiti (es. i crediti ceduti non erano certificati ma la certificazione è stata richiesta in un momento successivo). Le operazioni che non rispettano i requisiti, pur validamente perfezionate, non



beneficiano della garanzia dello Stato che consente la ponderazione a zero ai fini della vigilanza prudenziale.

Nella scelta della misura massima di sconto da applicare sulle operazioni di cessione (1.90% - 1.60%) l' "ammontare complessivo" da considerare è riferito alla singola transazione ossia *"l'importo totale dei crediti certificati ceduti, con un singolo atto di cessione, da un creditore ad una banca o ad un intermediario finanziario."* Ciò a prescindere dalla numerosità dei debitori ceduti.

Nel caso di ridefinizione, il MEF ha confermato che la garanzia opera anche su crediti acquistati precedentemente all'entrata in vigore del decreto, purché l'operazione di cessione originaria presenti al momento dell'escussione della garanzia le condizioni economiche fissate dal DM 4/7/14.

L'automatismo della garanzia viene definito nell'ambito della convenzione firmata dal MEF con ABI il 17 luglio u.s.

Le cessioni di crediti certificati con data scadenza del pagamento riportata in certificazione scaduta da oltre 90 giorni non possono accedere all'escussione della garanzia dello Stato.

Nel caso di operazioni di acquisto di crediti prive dei requisiti per la garanzia dello Stato, l'intermediario non è "tenuto" alla ridefinizione dei crediti su istanza della PA e non opera la "cessione di diritto". Tuttavia il MEF ha espresso perplessità sull'operatività in generale della "cessione di diritto" in quanto presumibilmente in contrasto con le regole di diritto in generale. In ogni caso non ne è stato disciplinato il funzionamento e non è prevista, al momento, l'emanazione di provvedimenti in materia; pertanto le effettive modalità di attuazione di tale istituto restano incerte.

- CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E IMMISSIONE DATI SULLA PIATTAFORMA PCC DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Come già citato precedentemente, i crediti garantiti dallo Stato in caso di cessione a banche e intermediari sono quelli certificati o di cui è fatta istanza di certificazione entro il 31/10/14 (oltre naturalmente ai requisiti previsti: Credito certo, liquido ed esigibile e maturato al 31/12/2013, Credito parte corrente, Cessione crediti pro soluto a tasso di sconto massimo definito dal MEF).

Il MEF conferma che il cessionario in quanto titolare del credito può richiedere direttamente la certificazione dei crediti, a condizione che la cessione, al momento dell'istanza, risulti perfezionata e opponibile al debitore. Quindi possono essere certificati anche i crediti già precedentemente acquistati ma ad essi non si può applicare, ovviamente, la cessione in modalità semplificata di cui al comma 7-bis in quanto già oggetto di cessione.

L'istanza di certificazione può essere fatta direttamente su piattaforma. Tuttavia, per la fruizione da parte degli IF di tutte le funzionalità di gestione delle fatture (certificazioni, elenco fatture, ecc.) si deve passare attraverso il consorzio CBI o tramite la PA ceduta.

Il problema del rifiuto della certificazione si presenta generalmente nel momento in cui il debitore pubblico non riconosce, per una serie di ragioni procedurali, l'IF come titolare subentrante nel credito (es. notifica non corretta, mancata accettazione della cessione, ecc.). Quindi c'è un motivo per cui PA nega la certificazione; non dipende dall'impossibilità tecnica dell'IF di richiederla.



Come per la certificazione, anche il caricamento su piattaforma delle fatture cartacee (diverso il discorso delle fatture elettroniche ora caricate direttamente in piattaforma e in cui manca il campo del nuovo titolare del credito ma vi è solo quello dell'emittente) può essere fatto direttamente ed autonomamente dagli intermediari cessionari di crediti vantati verso la PA in quanto titolari di suddetti crediti, sempre passando tramite consorzio CBI o tramite la PA ceduta.

Per quanto riguarda le fatture elettroniche caricate direttamente in piattaforma, ove il beneficiario del credito risulta al momento l'emittente della fattura, MEF sta studiando dei flussi per consentire agli intermediari di comunicare la nuova intestazione delle fatture. Tale procedura dovrebbero essere pronta per ottobre.

In pratica, per le fatture di nuova emissione, è possibile fare istanza di certificazione solo se sono già caricate sulla piattaforma.

Tipicamente nella cessione di crediti futuri, in cui i crediti sono ceduti prima di sorgere e le fatture sono in sostanza cedute prima della certificazione del credito, la cessione e la notifica seguiranno le regole ordinarie e non semplificate e il debitore PA dovrà confermare la cessione.

- CERTIFICAZIONE E VERIFICHE 48 BIS / DURC

Le verifiche se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 48 bis dpr 602/73, da effettuare da parte dei debitori PA prima di effettuare il pagamento di somme di importo superiore a 10mila euro, vengono effettuate all'atto della certificazione con riferimento al creditore, all'atto del pagamento nei confronti del solo cessionario. In questi termini il DL 66/2014 appare chiaro (art. 37 comma 7 ter).

Per le verifiche di regolarità contributiva invece il problema rimane, in assenza di chiarimenti del MEF. Il DURC viene infatti ancora richiesto dal debitore PA anche all'atto del pagamento al creditore originario, con il relativo rischio del cessionario di vedersi bloccare i pagamenti.

Il MEF ha registrato la problematica da risolvere in quanto ostacolo al pagamento ed ha espresso disponibilità ad approfondire la questione.